

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

Parte speciale “E”

Delitti contro la personalità individuale

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*quinqües* del Decreto

- 2.1. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- 2.2. - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
- 2.3. - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
- 2.4. - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)
- 2.5. - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*1 c.p.)
- 2.6. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.)
- 2.7. - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- 2.8. - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- 2.9. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
- 2.10. - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)
- 2.11. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*quinqües* del Decreto

3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

1. – PREMESSA

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, che prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale. La norma è stata successivamente integrata a opera dell'art. 10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”, che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (ai sensi del rinvio all'art. 600-*quater*.1., c.p.).

L'art. 25-*quinquies* del Decreto è stato ulteriormente integrato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha modificato il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all'art. 603-*bis* c.p. ricomprendendolo tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO

2.1. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Ai sensi dell'art. 600 c.p. *“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

Il delitto si consuma mediante una serie di condotte alternative quali l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, la riduzione ovvero il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continua, la costrizione a prestazioni lavorative, sessuali o di accattonaggio ovvero attività che ne comportino lo sfruttamento, e, infine, la sottoposizione della persona al prelievo di organi.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché si configuri il reato in esame è necessario che il soggetto agente eserciti sulla vittima uno stato di soggezione continuativa, nonché una costrizione intensa e prolungata nel tempo ovvero che determini una notevole permanenza tale da compromettere la libertà volitiva della persona.

Lo stato di soggezione può avvenire attraverso violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o ancora mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona come specificato dal secondo comma.

L'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo generico, che si traduce nella coscienza e volontà di ridurre la vittima ad oggetto di diritti patrimoniali, atta quindi a essere prestata, ceduta, venduta dietro corrispettivo.

2.2. - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

Ai sensi della norma in commento “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

La disposizione punisce le condotte di reclutamento (cioè attivazione per far conseguire la disponibilità della vittima a colui che trae vantaggio dall’atto di meretricio) e di induzione (ossia persuasione, convincimento e determinazione all’atto prostitutivo con soggetto diverso dall’induttore), nonché quelle di favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione, controllo o conseguimento in altro modo di un profitto in relazione al fenomeno della prostituzione di un minore di anni diciotto, da intendersi quale rapporto sinallagmatico che importa la prestazione di ogni attività sessuale verso il corrispettivo di denaro o altra utilità economica, eventualmente anche a distanza e in assenza di contatto fisico tra i soggetti.

Al secondo comma è punita anche la condotta del cliente, consistente nella consumazione dell’atto sessuale con il minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni.

2.3. - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

L’articolo prevede “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che il delitto di pornografia minorile costituisca reato di pericolo concreto, mediante il quale l’ordinamento appresta una tutela anticipata alla libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fini di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l’immissione nel circuito della pedofilia.

2.4. - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

La fattispecie prevede che “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

Il fatto punito consiste nel procurarsi consapevolmente materiale pornografico prodotto mediante l'utilizzo di minori degli anni diciotto, nonché nel detenere detto materiale (comprensivo anche di tutte quelle condotte svincolate da un qualsiasi uso del materiale).

Sotto il profilo della consumazione, la fattispecie costituisce un reato permanente, ove la cessazione della stessa coincide con il venir meno della disponibilità del materiale.

2.5. - Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)

Ai sensi della norma in commento “Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

La norma appena richiamata ha la funzione di estendere quanto previsto dagli articoli 600-ter e 600-quater al materiale rappresentato da immagini virtuali, intendendosi per queste immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

2.6. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

La fattispecie incrimina “*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro*”.

2.7. - Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Ai sensi dell'art. 601 c.p. “È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

Il reato ha ad oggetto una serie di attività imprenditoriali: condotte di reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, trasferimento, trasporto, cessione dell'autorità sulle persone, ospitalità ovvero condotte ingannatorie o violente su una delle persone ridotte in schiavitù a norma dell'art. 600 c.p.; le condotte menzionate sono finalizzate al perseguimento del fine di indurre o costringere il soggetto passivo a determinate prestazioni.

2.8. - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

L'articolo dispone *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.*

La fattispecie punisce il compimento di singoli atti di negoziazione aventi a oggetto esseri umani nella disponibilità giuridica e materiale di terzi o che versino in stato di soggezione continuativa, senza peraltro collocarsi nel circuito della tratta di persone.

2.9. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

Ai sensi della norma in commento “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”*

Con la legge n. 199/2016 la fattispecie in esame è stata riformulata con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del c.d. “caporalato”. Nella nuova formulazione il soggetto attivo del reato non è più solamente l'intermediario (come avveniva nella precedente previsione normativa) ma anche il datore di lavoro che ponga in essere una condotta di sfruttamento del lavoratore.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

La prima delle condotte contemplate dall'art. 603-*bis* c.p. consiste nel mero reclutamento di manodopera, essendo scomparso il riferimento tanto alla natura organizzata dell'attività quanto alle modalità della violenza e della minaccia, presenti nella vecchia fattispecie. Il termine "reclutamento" indica un'attività di procacciamento di persone e di sollecitazione a svolgere un certo tipo di prestazione, nonché al raggiungimento di un accordo finalizzato all'impiego di tali persone.

La seconda condotta è quella di utilizzo, impiego o assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento, anche mediante l'attività di intermediazione. La novità della nuova formulazione consiste, come sopra accennato, nel punire anche l'utilizzatore del lavoratore sfruttato che invece prima della novella poteva eventualmente essere ritenuto responsabile in qualità di concorrente.

Il comma secondo della norma prevede una circostanza aggravante nel caso in cui i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia.

Il terzo comma della norma prevede quattro indici di sfruttamento. I primi due sono la «reiterata» (in luogo di «sistematica», prevista nella precedente disposizione) violazione della normativa sulla retribuzione o sull'orario di lavoro, riposo, aspettativa obbligatoria e ferie. La modifica è significativa, in quanto mentre l'utilizzo dell'aggettivo "sistematico" contenuto nella vecchia formulazione alludeva a una scelta organizzativa dell'attività lavorativa che fosse in contrasto con la normativa (primaria o secondaria) in materia di retribuzione o di orario di lavoro, il termine "reiterato" implica semplicemente la ripetizione di determinati comportamenti, senza richiedere che essi rappresentino il "sistema" di organizzazione in quel determinato contesto lavorativo.

Nell'attuale formulazione, dunque, viene meno l'elemento di fattispecie che deponava a favore dell'esercizio "professionale" di attività di reclutamento illecito, rendendo così possibile un'interpretazione della norma che ne consenta l'applicazione anche a ipotesi di reclutamento del tutto occasionali.

2.10. - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

L'articolo dispone "*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento*

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

La fattispecie incrimina, a titolo di reato comune di pericolo, l’adescamento (ossia quella condotta di malizioso, minaccioso o ingannevole ottenimento della fiducia) di un minore di età inferiore agli anni sedici, con il dolo specifico di commettere i delitti contro la personalità individuale tassativamente elencati, potendo essere integrato – alla luce della clausola di riserva – soltanto laddove non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.

2.11. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto

Si applicano all’Ente:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis*, **la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;**

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1., e 600-*quinquies*, **la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;**

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1., nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies* **la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.**

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nelle superiori lettere a) e b), si applicano **le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.**

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del Decreto.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

3. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati principi di comportamento da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati elencati.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo precedente, inclusi i soggetti esterni alla Società.

In tutte le aree “a rischio reato” qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell’ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, ivi compreso quello previsto dal CCNL applicabile;
- 6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull’adeguatezza ed effettività del Modello);

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

8) creazione di una “Sezione 231” all’interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell’ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

Area a rischio n. 1: attività di selezione, assunzione e gestione del personale

Attività sensibili:

- 1) selezione del personale;
- 2) gestione del rapporto di collaborazione con un dipendente o con un lavoratore autonomo nella fase della instaurazione e durante l’esecuzione dello stesso;
- 3) gestione e regolamentazione del rapporto contrattuale di somministrazione di lavoro dipendente (cc.dd. lavoratori interinali).

Reati ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) è **vietato** - per tutti i destinatari – adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25-*quinqües* del Decreto;
- 2) è **vietato** corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, retribuzioni che siano palesemente difformi rispetto alle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e concretamente applicabili;
- 3) è **vietato** corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, una retribuzione che sia sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- 4) è **vietato** violare, in modo reiterato, la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- 5) è **vietato** sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- 6) le funzioni aziendali competenti in sede di instaurazione del rapporto di lavoro dipendente

devono:

- garantire la corresponsione ai lavoratori di una retribuzione conforme alle disposizioni contenute nei CCNL applicabili e, comunque, proporzionata rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato;
- dare puntuale esecuzione agli obblighi retributivi derivanti dai contratti;

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

- adeguare puntualmente le previsioni contrattuali relative alla retribuzione alle eventuali modifiche dei CCNL applicabili;

- adeguare la programmazione degli orari di lavoro, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria e delle ferie di ciascun lavoratore alle prescrizioni contenute nei CCNL concretamente applicabili;

- vigilare affinché i lavoratori non siano sottoposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

7) predisposizione di una quarta firma affidata al responsabile di settore, al fine di:

- attestare la regolarità contributiva dell'ente fornitore dei lavoratori interinali, anche mediante pregressa verifica del relativo modello unico (Durc);

- svolgere un controllo sostanziale da parte della Società, volto a verificare la sussistenza – in capo ai lavoratori interinali e/o all'ente fornitore degli stessi – di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Area a rischio n. 2: assunzione di lavoratori interinali

Attività sensibili:


- 1) parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello assunti stabilmente;
- 2) regolamentazione dei contratti di somministrazione intercorrenti tra l'ente fornitore e la Società utilizzatrice, nonché tra lavoratore somministrato e Società utilizzatrice;
- 3) conformità alla normativa di settore in tema di somministrazione di lavoro ed a quella prevista dal CCNL applicabile.

Reati ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) osservare gli obblighi in tema di igiene e sicurezza connessi alle attività produttive;
- 2) specificare il livello di inserimento e retribuzione da corrispondere al lavoratore somministrato;
- 3) prevedere dei corsi di formazione volti all'utilizzo consapevole ed effettivo delle attrezzature da lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva all'interno della Società;

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

- 4) adeguare la programmazione degli orari di lavoro, del riposo settimanale, dell’aspettativa obbligatoria e delle ferie di ciascun lavoratore alle prescrizioni contenute nei CCNL concretamente applicabili.

Si precisa che la violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro rileva ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 603-*bis* c.p. a prescindere dall’effettivo verificarsi di un infortunio e/o dall’esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Area a rischio n. 3: scelta e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori, partner, terzi

Attività sensibili:

- 1) selezione dei fornitori;
- 2) rapporti con appaltatori;
- 3) selezione partner;
- 4) rapporti con soggetti terzi che implicano l’utilizzo da parte dell’Ente di manodopera facente capo ai medesimi soggetti terzi.

Reati ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

- 1) è **vietato** - per tutti i destinatari – adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25-*quinqües* del Decreto;
- 2) le funzioni aziendali competenti devono selezionare prestatori di servizi o forniture che si avvalgono di manodopera assunta mediante procedure tali da garantire il rispetto della normativa vigente in ambito sindacale e degli adempimenti imposti dalla contrattazione collettiva, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 2) le funzioni aziendali competenti devono curare che venga previsto l’inserimento nei contratti che prevedano l’impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte della Società di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole con cui la controparte dichiara, sotto propria responsabilità, di agire nel rispetto delle normative vigenti in ambito sindacale e, quindi, di osservare, nella gestione del personale alle

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p>02</p>
---	--	-----------

proprie dipendenze, le norme in materia di trattamento retributivo, orario di lavoro, riposo settimanale, ferie, ecc., nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

3) le funzioni aziendali competenti devono curare che venga previsto l’inserimento nei contratti che prevedano l’impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte della Società di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole che prevedano la risoluzione del contratto nel caso di violazione, da parte del contraente, delle norme indicate al punto precedente;

4) la Società si impegna a fare sottoscrivere, al momento della conclusione del contratto, apposita dichiarazione con cui i contraenti confermino di essere a conoscenza della normativa di cui alla presente Parte Speciale;

5) l’Organo Amministrativo della Società potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate, a integrazione degli adempimenti sopra elencati.

Area a rischio n. 4: salute e sicurezza sul lavoro

Attività sensibili:

- 1) gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Reati ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

1) considerata la rilevanza, anche per quanto di interesse in questa sede, delle misure in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, al fine della riduzione dei rischi di verificazione del reato di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”, i destinatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza dei principi di comportamento contenuti nella relativa Parte Speciale del Modello dedicata alle fattispecie di “*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”;

Infine, si evidenzia che le aree indicate assumono rilevanza anche nelle ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

Preme, inoltre, precisare che qualora le condotte di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” siano poste in essere nei confronti di lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno, la fattispecie in esame concorrerebbe con il reato di “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” di cui all’art. 25-*duodecies* del Decreto. Trattandosi di fattispecie previste quali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, la loro contestuale realizzazione darebbe vita a distinti illeciti a carico dell’Ente.

Area a rischio n. 5: Processo Tecnico

Attività sensibili:

1) attività supportate da sistemi informatici e telematici per la elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali

Reati ipotizzabili:

- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) la Società è tenuta ad adottare misure di sicurezza informatica adeguate ad impedire agli utenti l’accesso o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale E – Delitti contro la personalità individuale</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

4. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione dei reati di cui alla Presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- verifica sulla efficacia e sulla adeguatezza della presente Parte Speciale e sulle prescrizioni comportamentali elaborate e attuate;
- proposta all'Organo Amministrativo delle dovute modifiche e di tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;
- esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, da vertici aziendali o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;
- verifiche periodiche sul rispetto e sulla efficacia di tutte le prescrizioni comportamentali previste.